

Renato Squecco ha immediatamente consegnato il biglietto in una banca che a sua volta lo aveva spedito al ministero delle finanze per la riscossione del premio;

il ministero ha risposto con una lettera che diceva: «Dopo una perizia dell'Istituto poligrafico, il biglietto della lotteria non è risultato vincente»;

la sola spiegazione del rifiuto era nella consegna di un allegato da cui risulta che la serie numerica di quel biglietto, secondo il *computer*, doveva essere: 0, 1, 26, 36, 32, 20, 10, 3, 31. Esattamente uguale a quella dell'originale, con una sola differenza: il 33 al posto del 35 vincente stampato sul biglietto;

nel momento in cui si compra un biglietto della lotteria si perfeziona un vero e proprio contratto di scommessa che può essere rinnegato solo nel caso in cui il biglietto sia falso, falsificato e non integro —:

con quale legittimità il ministero possa rifiutare la vincita di un biglietto che, secondo il regolamento che si può leggere sul retro, risulta vincente a tutti gli effetti;

se non creda di intervenire per far in modo che il premio venga prontamente pagato al vincitore. (4-20052)

**CENTO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

i docenti che ricoprono cariche elettive in enti locali (comuni, circoscrizioni etc.) e che sono nominati commissari negli esami di maturità, se partecipano alle prove di esame non possono partecipare alle sedute, che si svolgono di mattina, degli organi delle assemblee elettive di cui fanno parte (consiglio, commissioni, consiglio di presidenza, Conferenza dei capigruppo etc.);

soprattutto durante lo svolgimento delle prove orali di esame, tali docenti si

trovano nella delicata situazione: *a)* o di dover assentarsi per partecipare alle sedute degli organi di cui fanno parte, come previsto dalla legge n. 816 del 1985, e quindi di essere sostituiti, nei giorni di assenza, dal collega di discipline affini, con la conseguenza di un'eventuale «disparità di trattamento» (nonostante la collegialità della valutazione) tra gli studenti esaminati dal titolare e quelli esaminati dal docente di discipline affini; *b)* di dover rinunciare a partecipare, per non creare questa «disparità di trattamento tra gli esaminandi», alle sedute degli organi di cui fanno parte, non esercitando così il diritto previsto dall'articolo 4 della legge n. 816 del 1985, e non adempiendo al mandato elettorale ricevuto dagli elettori —:

se non ritengano opportuno, ognuno per la propria competenza, disporre che i docenti, membri delle Assemblee elettive a livello locale, nominati commissari agli esami di maturità, siano dispensati, a loro richiesta, dallo svolgerli, al fine di consentire loro di poter partecipare regolarmente alle sedute degli organi delle assemblee elettive di cui fanno parte. (4-20053)

#### **Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta in Commissione Marinacci ed altri n. 5-04684 del 17 giugno 1998 in interrogazione a risposta scritta n. 4-20034;

interrogazione a risposta scritta Garra n. 4-19322 del 30 luglio 1998 in risposta orale n. 3-02929;

interrogazione a risposta orale n. 3-02322 dell'11 maggio 1998 in risposta scritta n. 4-20033.